



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Contenzioso

Numero 165 Settoriale del 06/07/2021

Numero 326 Reg. Generale del 06/07/2021

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE NR RGNR. GIP 7688/2020 RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI DIPENDENTE DELL'ENTE GIUSTA DECRETO ARCHIVIAZIONE
--

L'anno 2021 il giorno 6 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Contenzioso:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO che con nota agli atti dell'Ufficio Contenzioso un dipendente in ruolo presso questo Comune comunicava la pendenza di procedimento penale a suo carico; più in particolare trasmetteva "Avviso di procedimento in camera di consiglio" acquisito al protocollo dell'Ente in data 22.04. , di fissazione di udienza per la discussione dinanzi al GIP del Tribunale di Lecce , su una richiesta di opposizione all'archiviazione già formalizzata dal PM il 27.07.2018 .

Il dipendente di che trattasi solo in quel momento apprendeva quindi che era stato iscritto un procedimento penale a suo carico a seguito di denuncia/querela proposta da un cittadino e notiziava altresì l'Amministrazione della nomina del proprio difensore di fiducia individuato nella persona dell'avv. Gianluigi Manelli del Foro di Lecce

EVIDENZIATO che :

il GIP depositava decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p. (del 26 aprile u.s.) accogliendo le tesi difensive rappresentate dall'avv. Manelli e rigettava quindi l'opposizione all'archiviazione dando atto della inammissibilità dell'atto precisando altresì la insussistenza del fatto e l'infondatezza nel merito;

DATO ATTO :

l'art. 28 del CCNL 14.09.2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 così dispone: *L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento*

la disposizione contenuta nell'art. 28 del CCNL 14.09.2000 consente, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'Ente, anche il successivo rimborso "ex post" delle suddette spese eventualmente sostenute autonomamente dal dipendente (cfr. ex multis Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007;

la giurisprudenza anche in materia contabile riconosce un rimborso ex post delle spese legali sostenute, qualora l'Ente riscontri, a seguito di sentenza assolutoria con formula piena, l'inesistenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale derivi da fatti o atti connessi all'espletamento del servizio. (Corte dei Conti Veneto n. 184/2012, 245/2012 e 334/2013; Corte dei Conti Sez. Puglia n. 787/2012; Cassazione Sez. Lavoro n. 23904/2007). Con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria consolidata giurisprudenza ritiene che esso sia qualificabile quale forma di assoluzione che chiude comunque la fase delle indagini, senza sfociare nella fase dibattimentale; in presenza di tale ipotesi va assicurato il rimborso (ex multis Cons. di Stato n. 2242/2000), (Cons. di stato n. 2242/2000).

Il rimborso delle spese processuali sostenute dai dipendenti non è riconducibile a nessuna delle ipotesi, di debito fuori bilancio, tassativamente previste dall'art. 94 TUEL, in quanto al solo verificarsi di tutti i presupposti di legge legittimanti detto rimborso e nel momento in cui la richiesta di rimborso viene rivolta all'Ente dal dipendente assolto, può ritenersi che sorga l'obbligo di rimborsare le spese legali sostenute. Prima di tale momento, manca il presupposto che caratterizza la formazione di un debito fuori bilancio in quanto non è stata assunta, in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, nessuna obbligazione per il pagamento di una determinata somma di denaro da parte dell'Ente. Qualora, quindi, l'Ente dovesse accertare che ricorrono tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali per i propri dipendenti potrà procedere al relativo pagamento, seguendo, non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma il procedimento di spesa ordinario previsto negli articoli 182-185 e 191 del TUEL (Corte dei conti, Sez. Controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 311/2012/PAR; Corte dei Conti Veneto n. 334/2013);

la magistratura contabile si è pronunciata in merito agli accordi transattivi e chiarito che *"l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (in termini Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 del 11.5.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 30.8.2011)"* (Delibera n. 20/2015/SRCPIE/PAR Sez. Reg. di Controllo per il Piemonte)

nel caso di specie, l'assunzione a carico dell'Ente Locale dell'onere relativo all'assistenza legale del dipendente consegue al verificarsi di una serie di presupposti e di valutazioni che concernono, in particolare:

- a) la stretta inerenza del procedimento penale a fatti verificatisi nell'esercizio e a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico;
- b) l'assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal soggetto sottoposto a procedimento penale e l'Ente di appartenenza;
- c) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione OVVERO, come nella fattispecie con provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria, che, si ribadisce, consente la possibilità di rimborso o comunque di accollo da parte dell'Amministrazione pubblica delle spese legali sostenute, come riconosciuto *expressis verbis*, da consolidata e già richiamata giurisprudenza.

CONSIDERATO CHE, al fine di evitare certo contenzioso stanti le richieste, i solleciti dell'avv. Manelli per il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal suo assistito, lo scrivente Ufficio si è adoperato al fine della composizione bonaria della controversia richiedendo espressamente la rideterminazione del *quantum in fattura quietanzata* e proponendo di pagare la somma complessiva di € 3.000,00 a saldo e stralcio, a fronte di una richiesta di € 3.970,00, avanzata già in data 31.03.2021 in accordo al tariffario forense di cui al DM 55/14 per i procedimenti penali; in atti vi è formale accettazione delle controparti.

RITENUTO, alla luce dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato e di tutto quanto sopra esposto doversi procedere alla liquidazione in favore del dipendente matr. n.- quale rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso per l'attività del difensore di fiducia nel procedimento penale nr r.g., gip 7688/20, come da rideterminazione in € 3000,00 come sopra precisato;

Ritenuto necessario impegnare, al fine di cui sopra, la somma di € 3.000,00 che trova imputazione sul cap. 252.1 del bilancio corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

- 1. RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di IMPEGNARE** la somma di € 3.000,00 SUL CAP. 252.1 p.f. 1.10.05.02.001. miss. 01.11;
- 3. LIQUIDARE** la somma pari ad € 3.000,00 in favore del dipendente OMISSIS quale rimborso delle spese legali sostenute dallo stesso per l'attività del difensore di fiducia nel procedimento penale nr r.g., GIP 7688/2020 nei termini meglio precisato in narrativa;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Economico finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui alla normativa vigente e per gli adempimenti connessi e consequenziali all'adozione del presente atto;
- 5. DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento al dipendente interessato

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2021					252	1	3000,00	687	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Veglie, lì 06/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 727

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/07/2021 al 22/07/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.